



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "Guido Donegani" - Crotone

Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni

Via Tito Minniti, 25 - Tel. 0962 21131 - Fax 0962 935551

Sito WEB: www.guidodonegani.edu.it E-Mail: krtf02000t@istruzione.it C.F. 91050460798

Famiglie degli studenti

Studenti

Docenti

Registro elettronico

Circolare n°161

Oggetto: DDI - Responsabilità individuale genitori ed alunni.

Sono pervenute alla sottoscritta segnalazioni riguardo spiacevoli inconvenienti dovuti all'intromissione di alcuni genitori durante lo svolgimento delle lezioni in modalità sincrona di Didattica Digitale Integrata.

Si ricorda a tutti che il Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020, modificato e convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2, comma 3, stabilisce che "...*il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione*".

Pertanto, la Didattica Digitale Integrata (DDI) diventa la modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Dunque, i genitori che interrompono o turbano le lezioni, senza autorizzazione, assumono una condotta penalmente rilevante che integra la fattispecie di reato di cui all'art. 340 del Codice penale, ossia il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Si ricorda, inoltre, che **i docenti sono pubblici ufficiali** (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l'esercizio delle loro funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 - dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05.02.1991, Dilavanzo, Rv. 187437).

Si fa presente che si può ravvisare il reato di interruzione di pubblico servizio anche per gli alunni che durante la lezione con scherzi, urla, prepotenze, parole fuori luogo non ne permettano lo svolgimento.

La scrivente valuterà le segnalazioni che dovessero arrivare, attivando le procedure più opportune, anche la segnalazione all'autorità giudiziaria se necessario.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Laura Laurendi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3.c 2 D. Lgs. n. 39/93